

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ...

N. ... DEL ...

### IL SINDACO

propone al Consiglio Comunale l'approvazione della presente proposta di deliberazione

**OGGETTO:** *Progetto di rafforzamento della partnership industriale fra AIMAG S.p.A. ed HERA S.p.A. ed atti conseguenti – Acquisto di partecipazione indiretta nella Società Heracquamodena S.r.l. – Adempimenti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.*

#### **Premesso che:**

- AIMAG S.p.A. (*in de*, anche “AIMAG” o la “Società”) è una società *multiutility* a capitale pubblico-privato che gestisce servizi energetici, idrici, ambientali e tecnologici in quattordici Comuni della Provincia di Modena ed in sette Comuni della Provincia di Mantova;

- alla data odierna il capitale sociale di AIMAG, pari ad euro 78.027.681 e suddiviso in n. 78.027.681 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, è così detenuto:

<b>Socio</b>	<b>Numero e tipologia di azioni</b>	<b>% capitale sociale</b>	<b>% azioni ordinarie</b>
Comune di Carpi	13.835.051 azioni ordinarie	17,73%	20,47%
Comune di Mirandola	4.992.672 azioni ordinarie	6,40%	7,39%
Comune di San Felice sul Panaro	2.891.293 azioni ordinarie	3,71%	4,28%
Comune di Soliera	2.870.665 azioni ordinarie	3,68%	4,25%
Comune di Campogalliano	2.492.159 azioni ordinarie	3,19%	3,69%
Comune di Novi di Modena	2.392.728 azioni ordinarie	3,07%	3,54%
Comune di Concordia sulla Secchia	1.968.992 azioni ordinarie	2,52%	2,91%
Comune di Cavezzo	1.762.949 azioni ordinarie	2,26%	2,61%
Comune di Medolla	1.575.986 azioni ordinarie	2,02%	2,33%
Comune di Bomporto	1.494.923 azioni ordinarie	1,92%	2,21%

<b>Socio</b>	<b>Numero e tipologia di azioni</b>	<b>% capitale sociale</b>	<b>% azioni ordinarie</b>
Comune di San Prospero	1.096.114 azioni ordinarie	1,40%	1,62%
Comune di San Possidonio	934.142 azioni ordinarie	1,20%	1,38%
Comune di Moglia	887.454 azioni ordinarie	1,14%	1,31%
Comune di Quistello	845.581 azioni ordinarie	1,08%	1,25%
Comune di Camposanto	739.743 azioni ordinarie	0,95%	1,09%
Comune di Poggio Rusco	708.931 azioni ordinarie	0,91%	1,05%
Comune di Borgo Mantovano	687.716 azioni ordinarie	0,88%	1,02%
Comune di Bastiglia	676.627 azioni ordinarie	0,87%	1,00%
Comune di San Giacomo delle Segnate	424.633 azioni ordinarie	0,54%	0,63%
Comune di Borgocarbonara	345.557 azioni ordinarie	0,44%	0,51%
Comune di San Giovanni del Dosso	301.578 azioni ordinarie	0,39%	0,45%
Cassa di Risparmio di Carpi	5.068.325 azioni ordinarie	6,50%	7,50%
Cassa di Risparmio di Mirandola	1.689.442 azioni ordinarie	2,17%	2,50%
Hera	16.894.420 azioni ordinarie	21,65%	25,00%
Consorzio SIA Società Consortile per Azioni	6.983.000 azioni correlate	8,95%	n.a.
R.I.ECO. S.p.A.	3.467.000 azioni correlate	4,44%	n.a.
<b>Totale azioni ordinarie</b>	<b>67.577.681</b>	<b>86,61%</b>	<b>100%</b>
<b>Totale azioni correlate</b>	<b>10.450.000</b>	<b>13,39%</b>	<b>n.a.</b>
<b>TOTALE</b>	<b>78.027.681 azioni</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

- dal Piano Industriale del Gruppo AIMAG cd. “*stand alone*” 2024-2028 (*inde*, il “*Piano Industriale*” o talvolta il “*Piano*”) sono emerse tre principali criticità, ovvero:

- a) fabbisogno di investimenti sul territorio;
- b) prospettiva di partecipazione alle gare per i business regolati;
- c) ingente fabbisogno finanziario (circa euro 242 milioni di finanziamenti da rimborsare e circa euro 200 milioni di nuovi finanziamenti nei prossimi 4 anni);

- per far fronte a tali significative criticità, dando seguito al mandato dei Comuni Soci di AIMAG (*inde*, anche i “*Soci Pubblici*”) avvenuto con comunicazione del 26.09.2024 relativa all’avvio di interlocuzioni

formali con i vertici del socio industriale HERA S.p.A. al fine di predisporre scenari di sviluppo industriale congiunto, AIMAG S.p.A. ha ritenuto di promuovere un'ulteriore fase della *partnership* industriale già in essere per realizzare il progetto di rafforzamento industriale di AIMAG e dell'intero "Gruppo AIMAG" proprio con HERA, ritenuto il *partner* naturale per il consolidamento e la realizzazione di tale progetto, per le motivazioni di seguito illustrate:

- HERA S.p.A. (*inde*, anche "HERA") è la capogruppo del "Gruppo HERA", operativa principalmente nei settori ambiente (gestione e recupero dei rifiuti), idrico (acquedotto, fognature e depurazione) ed energia (distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e servizi energia), le cui azioni dal 2003 sono quotate in Borsa; dal 2019 HERA ha fatto ingresso nel FTSE MIB, il principale indice di Borsa Italiana;

- l'ingresso di HERA nella compagine sociale di AIMAG è avvenuto nel novembre 2009 all'esito dell'esperimento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto la cessione di azioni ordinarie della Società in misura pari al 25% del capitale sociale della stessa, al fine di individuare un socio industriale in grado di assicurare le opportune sinergie industriali, produttive, commerciali per lo sviluppo delle attività di AIMAG; in particolare, il ruolo del partner industriale era quello di socio con funzioni operative a supporto della crescita del business, nel contesto di un progetto industriale condiviso da tutti i Comuni, nonché dalla Cassa di Risparmio di Mirandola e dalla Cassa di Risparmio di Carpi, che all'epoca erano già socie di AIMAG;

- all'esito di una serie di interlocuzioni, si è pertanto ritenuto che lo sviluppo della *partnership* con il socio industriale HERA - consolidando e rilanciando l'indirizzo strategico di rafforzamento e sviluppo del *business* di AIMAG attraverso la patrimonializzazione ed il miglioramento del relativo profilo finanziario finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale ed alla soluzione delle rilevanti criticità che sono da questo emerse - possa supportare in modo particolare gli investimenti, anche oltre l'orizzonte del Piano, con particolare riferimento al ciclo idrico, consentendo altresì ad AIMAG S.p.A. - in questo contesto - di poter partecipare alla futura gara per l'affidamento del servizio idrico integrato del bacino modenese, oltre che sviluppare sinergie industriali in altre aree di *business*;

- in data 22.01.2025 il Consiglio di Amministrazione di AIMAG ed il Consiglio di Amministrazione di HERA, i quali avevano dato mandato, rispettivamente, alla Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIMAG, dott.ssa Paola Ruggiero, ed al Presidente Esecutivo di HERA, ing. Cristian Fabbri, hanno così sottoscritto un apposito accordo quadro (*inde*, "Accordo Quadro") e relativi allegati, al fine di disciplinare i contenuti e le modalità di attuazione del processo di riassetto societario volto al rafforzamento della *partnership* industriale fra AIMAG e HERA (*inde*, il "Progetto");

**Dato atto che** con nota del ... - prot. n. ..., AIMAG S.p.A. trasmetteva quindi a tutti i Comuni soci apposita richiesta di approvazione del Progetto da autorizzarsi nelle forme e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 175/2016 e, a tal fine, allegava, rappresentando la necessità che la deliberazione fosse assunta da ciascun Consiglio comunale dei Soci Pubblici in modo coordinato, l'Accordo Quadro unitamente ai seguenti atti e documenti: "Nuovo Piano Industriale Rafforzato di AIMAG", "Piano Industriale di AIMAG", "Piano Industriale Heracquamodena S.r.l.", "*Dividend Policy*", "Condizioni del Finanziamento Socio HERA", "Linee guida del nuovo modello gestionale aziendale", "Elementi del Ramo d'Azienda" (Heracquamodena S.r.l., n.d.r.), "Aumento di Capitale AIMAG", "Nuovo Statuto AIMAG", "Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione", "Poteri dell'Amministratore Delegato", "Statuto NewCo" (Heracquamodena S.r.l., n.d.r.);

**Considerato che:**

- il Progetto, volto a rafforzare industrialmente e finanziariamente la Società, a beneficio dei suoi Soci e di tutti gli *stakeholders* del territorio, si basa sui seguenti elementi chiave che risultano dall'Accordo Quadro e dai relativi allegati:

- a) l'adozione di un nuovo piano industriale quadriennale di AIMAG che tenga conto dell'accresciuto perimetro, delle sinergie industriali e finanziarie derivanti dal Progetto, secondo quanto meglio indicato all'art. 4 dell'Accordo Quadro, idoneo a perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del business di AIMAG, nonché - grazie anche alle sinergie industriali e finanziarie derivanti dal rafforzamento della *partnership* industriale - di stabilizzazione e miglioramento delle politiche sui dividendi, a beneficio di tutti i Soci, fermo restando che il nuovo piano industriale quadriennale di AIMAG perseguirà anche lo scopo di rafforzare i legami con il territorio, valorizzando le specificità locali e promuovendo una crescita condivisa anche attraverso l'incremento degli investimenti sul territorio, in un'ottica di sviluppo sostenibile e inclusivo, per generare valore economico, sociale e ambientale a beneficio di tutti gli *stakeholders*;
- b) il supporto finanziario alla Società da parte di HERA per l'attuazione del Nuovo Piano Industriale Rafforzato di AIMAG ed il conseguimento degli obiettivi del Progetto, secondo quanto meglio indicato all'art. 5 dell'Accordo Quadro;
- c) la definizione delle strategie future da attuare nei due settori *core* della Società, vale a dire il servizio idrico integrato ed il servizio di gestione dell'intero ciclo di raccolta, trasporto e spazzamento di rifiuti urbani, secondo quanto meglio indicato agli artt. 7, 8 e 12 dell'Accordo Quadro;
- d) un'operazione che consenta alla Società di acquisire al proprio patrimonio un *asset* strategico nel settore *core* del servizio idrico integrato, secondo quanto meglio indicato all'art. 7 dell'Accordo Quadro;
- e) l'adozione di un nuovo modello gestionale aziendale ispirato, in particolare, a obiettivi di ulteriore rafforzamento del legame fra la Società e territorio di riferimento e la stabile condivisione di *know-how*, benefici e sinergie industriali tra HERA e AIMAG, secondo quanto meglio indicato all'art. 6 dell'Accordo Quadro;
- f) l'adozione di un nuovo assetto di *governance* della Società, secondo quanto meglio indicato agli artt. 9, 10,

11 e 12 dell'Accordo Quadro;

- il Progetto prevede, quindi, anche un aumento di capitale sociale di AIMAG (*inde*, l'“Aumento di Capitale” o l'“Operazione”) riservato ad HERA, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, che verrà liberato mediante il conferimento in natura di una partecipazione relativa ad una società (*inde*, “Heracquamodena”) recentemente costituita dalla stessa HERA mediante il conferimento in Heracquamodena S.r.l. del proprio ramo aziendale afferente al ciclo idrico modenese, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale di AIMAG che recepisce, tra l'altro, la distinzione delle tre diverse categorie di azioni ordinarie di AIMAG S.p.A., oltre a quelle con prestazione accessorie, e che prevede espressamente che i Soci Pubblici detentori delle azioni di categoria “A” non possano mai scendere al di sotto della soglia del 51% del capitale sociale di AIMAG, escludendo dal calcolo il capitale sociale rappresentato da azioni con prestazioni accessorie;

- l'Aumento di Capitale consisterà in un aumento del capitale sociale di AIMAG, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, per complessivi massimi Euro 18.550.738 di capitale sociale, oltre al sovrapprezzo pari complessivamente ad Euro 29.382.902,00, da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di n. 18.550.738 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 2,5839 (comprensivo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, che sarà integralmente sottoscritto e liberato da HERA mediante conferimento della partecipazione, libera da gravami, rappresentante fino al 45% del capitale sociale di Heracquamodena S.r.l.;

**Dato atto che:**

- i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale potranno essere soggetti a successive modifiche o integrazioni anche al fine di tener conto:

a) - dell'eventualità che uno o più soci di AIMAG dovessero, avendo deliberato di non approvare l'operazione di cui al Progetto e ove ne ricorrano i presupposti di legge, esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile;

b) - dei conseguenti possibili effetti sulla compagine sociale di AIMAG successivamente all'Aumento di Capitale, anche alla luce dell'esigenza che i Soci Pubblici mantengano la partecipazione di maggioranza al capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie;

- per effetto dell'Aumento di Capitale e della conseguente adozione del nuovo statuto sociale:

a) - AIMAG verrà così ad acquisire una quota pari al 45% circa del capitale sociale di Heracquamodena, detentrica del detto ramo di azienda afferente al ciclo idrico modenese;

b) - HERA verrà conseguentemente a detenere azioni di categoria “B” pari a circa il 41% delle azioni ordinarie, mentre i Soci Pubblici deterranno azioni di categoria “A” pari al 51% delle azioni ordinarie, conservando quindi la maggioranza del capitale sociale di AIMAG, e le Fondazioni circa l'8% delle azioni

ordinarie, rappresentato da azioni di categoria "C";

- con riferimento al Progetto nella relativa unitarietà e, in particolare, all'Aumento di Capitale ivi previsto, avuto riguardo alla natura di AIMAG quale società *multiutility* a capitale misto pubblico-privato ed alla luce di apposito parere legale richiesto dalla Società, si è ritenuto che l'operazione descritta potesse avvenire solamente con HERA, in continuità con la gara aggiudicatasi dalla medesima HERA nell'anno 2009 per l'acquisizione del 25% del capitale sociale di AIMAG, per le seguenti ragioni:

a) sul piano impiantistico (come da offerta presentata da HERA nel 2009), segnatamente al fine di costituire un sistema rilevante che copra la maggior parte dell'ambito provinciale, le integrazioni degli impianti acquedottistici e dei sistemi di depurazione sono possibili solamente con HERA, in quanto soggetto contiguo, parte dell'unico ambito idrico provinciale di Modena;

b) sul piano degli altri servizi, in particolare per il settore dei rifiuti, della distribuzione del gas e degli altri servizi gestiti dal Gruppo AIMAG, le possibili integrazioni possono avvenire essenzialmente con HERA, quale soggetto contiguo avente caratteristiche di *multiutility*;

c) sul piano normativo, poi, è lo stesso legislatore che promuove le integrazioni all'interno di un bacino unitario - nel caso di specie il bacino di Modena - ai sensi dell'art. 147, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., in forza del quale "2. *Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: ... b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici*"; per quanto in sede regionale l'ambito territoriale sia esteso all'intero perimetro regionale, è vero anche che trattasi di un bacino di primo livello di estensione provinciale (art. 4, comma 4, della Legge Regionale n. 23/2011 s.m.i.); più analiticamente, HERA è l'unico soggetto di riferimento nel bacino provinciale che può integrarsi con AIMAG ai sensi delle disposizioni di legge sopramenzionate, essendo il principale soggetto presente nel medesimo bacino (AIMAG, infatti, gestisce circa 1/3 del bacino, mentre HERA ne gestisce circa 2/3), in quanto il terzo operatore presente gestisce i servizi in soli 3 (tre) Comuni, per una percentuale complessivamente non rilevante rispetto all'intero bacino;

d) sul piano delle procedure, in occasione della gara del 2009 HERA è stata individuata come socio stabile industriale, essendo inoltre previsto nei documenti il diritto di prelazione tra i soci - ivi compreso, quindi, anche il socio industriale HERA scelto con gara - a valere quale espressione della volontà dei Soci Pubblici di disporre di un nucleo stabile di soci, anche a fronte di variazioni delle quote societarie, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 11, dello statuto di AIMAG vigente; a ciò si aggiunga che l'Accordo Quadro sviluppa l'integrazione tra le due aziende in continuità con la gara del 2009 e, dunque, quale modifica non sostanziale rispetto a quanto risulta da detta gara;

e) per quanto concerne i profili economico-finanziari, si rimanda a quanto riportato di seguito al punto relativo agli aspetti economici e finanziari del Progetto e, in particolare, dell'Aumento di Capitale;

f) il capitale sociale di AIMAG, escludendo dal calcolo il capitale sociale rappresentato da azioni con prestazioni accessorie, resta comunque per il 51% in proprietà degli attuali Soci Pubblici, per quanto il

D.Lgs. n. 201/2022 abbia superato il principio della maggioranza pubblica nelle società miste nel settore dei servizi pubblici locali, anche per rinvio all'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016, ivi compreso l'art. 4, comma 2, lett. a), in cui il controllo pubblico non è obbligatorio;

g) le modifiche all'assetto di AIMAG, quale modello gestionale di società mista, non incidono sulla durata della concessione del servizio idrico integrato a favore di AIMAG e, in ogni caso, l'attuale concessione del servizio idrico integrato è in scadenza al 2027;

**Considerato altresì che:**

- per quanto concerne gli aspetti economici e finanziari del Progetto, in relazione all'Aumento di Capitale di cui al Progetto, è stato definito un piano di azione finalizzato a massimizzare il valore dell'implementazione della *partnership* industriale;

- l'Aumento di Capitale di cui al Progetto porterà al Gruppo AIMAG rilevanti benefici e sinergie industriali, con *saving pre tax* annuo stimato fino a circa € 5 milioni al 2028;

- in particolare, queste sinergie sono innanzitutto identificabili:

a) - nella riduzione del costo del debito per il finanziamento dal Gruppo HERA;

b) - nei servizi di *staff* (es. fornitura di servizi di telecomunicazioni);

c) - nell'adozione delle *best practices* industriali derivate dal Gruppo HERA;

- a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro che prevede l'Aumento del Capitale, AIMAG ha peraltro già avuto accesso ad un finanziamento di € 30 Milioni dal Gruppo HERA, ad un costo pari al costo medio del debito a Medio/Lungo Termine del Gruppo HERA, rideterminato di anno in anno; tale finanziamento è utilizzato per la gestione corrente del Gruppo AIMAG, in particolare per l'avvio degli investimenti del Piano Industriale, ma potrà essere anche di supporto per il rimborso delle rate dei finanziamenti a Medio/Lungo Termine che AIMAG ha in essere ed in scadenza nel corso del primo semestre 2025;

- al perfezionamento dell'Aumento di Capitale di cui al Progetto (e quindi della liberazione dell'Aumento di Capitale da parte di HERA), detto finanziamento sarà incluso nella linea di finanziamento a Medio/Lungo Termine di 200 Milioni di euro che sarà resa disponibile ad AIMAG da parte del Gruppo HERA fino al 31.12.2028, cui si aggiungerà una linea di finanziamento a breve termine fino a 75 Milioni di Euro;

- l'operazione di cui al Progetto renderà inoltre possibile la distribuzione da parte di AIMAG di un dividendo straordinario nel 2025 pari a € 15,4 Milioni - da ripartire tra i soci detentori di azioni ordinarie di AIMAG in proporzione alle percentuali di partecipazione precedenti l'Aumento di Capitale (*inde*, anche il "Dividendo Straordinario 2025") - e la stabilizzazione della distribuzione di dividendi sino all'anno 2028 compreso;

- il piano industriale rafforzato, quale allegato all'Accordo Quadro (*inde*, anche il “*Piano Industriale Rafforzato*”), prevede che al 2028 si raggiunga un Ebitda consolidato di € 81 Milioni, maggiore di € 4 Milioni rispetto al Piano Industriale “*stand alone*”, ed un risultato netto consolidato di € 26,4 Milioni, superiore di 6,3 Milioni rispetto al Piano Industriale “*stand alone*”;
- in generale, quindi, l'implementazione della *partnership* consente l'attivazione di sinergie industriali tra AIMAG ed HERA, con un impatto economico favorevole stimato al 2028 pari a circa +€ 4 Milioni di Euro in termini di Ebitda ed Ebit, cui si aggiunge 1 Milione di Euro a livello di risparmi di oneri finanziari, oltre a permettere di beneficiare di futuri dividendi di Heracquamodena, come anche illustrato nel Piano Industriale Rafforzato, e di garanzie integrali di HERA sui finanziamenti in essere;
- complessivamente, il Piano Industriale Rafforzato prevede un incremento del risultato netto consolidato rispetto al Piano Industriale pari a +€ 6,3 milioni al 2028;
- inoltre, il Piano Industriale Rafforzato prevede un incremento della PFN, nell'anno 2025, in seguito alla distribuzione straordinaria dei dividendi ed una successiva riduzione accelerata del debito rispetto al Piano Industriale, mantenendo un rapporto PFN/EBITDA sempre al di sotto del 3,0x;
- in relazione ai dividendi, il Piano Industriale Rafforzato permetterà ad AIMAG di distribuire circa. € 47,3 milioni di dividendi in arco piano, € 27,6 milioni in più rispetto al Piano Industriale;

**Preso atto che:**

- per quanto concerne i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e per la valutazione della partecipazione conferita, nella definizione del prezzo di emissione delle azioni di AIMAG S.p.A. e per la verifica della congruenza fra questo e la valutazione della partecipazione in Heracquamodena, la Società si è avvalsa del supporto di apposito advisor strategico e finanziario e di un esperto indipendente per la redazione della *fairness opinion* (allegata *sub* n. 2 dell'Accordo Quadro); la relazione di stima prevista dall'art. 2343-*ter*, comma 2, lett. b), del codice civile, volta alla determinazione del valore della partecipazione pari al 45% del capitale sociale di Heracquamodena conferita (*inde*, “*Relazione di Stima Heracquamodena*”), è stata redatta da un esperto incaricato dal Socio conferente HERA S.p.A. (allegata *sub* n. 3 dell'Accordo Quadro);
- la scelta dei criteri da applicare per la valutazione del capitale economico di AIMAG - e quindi del prezzo di emissione delle azioni - e della partecipazione in Heracquamodena è stata effettuata considerando le caratteristiche delle entità oggetto di stima, della tipologia dell'operazione e degli obiettivi della stima;



- per la valutazione del valore economico di AIMAG - capogruppo del Gruppo AIMAG - è stato adottato l'approccio valutativo *Sum of Parts* (SoP), che giunge alla valutazione dell'azienda capogruppo come somma dei valori di stima delle singole società e/o *Business Unit* del Gruppo, derivando l'opportunità di utilizzare questo approccio dal fatto che:

a) il Gruppo AIMAG è attivo in diversi business che, sebbene siano riconducibili alle tipiche attività delle aziende *multiutility*, hanno specifiche caratteristiche e nella larga maggioranza dei casi sono altamente regolati;

b) il Gruppo AIMAG vede la presenza di soci di minoranza in alcune sue controllate e ciò richiede una stima puntuale del valore economico di queste controllate;

c) è stato necessario garantire una coerenza valutativa fra la stima del valore economico di AIMAG, che direttamente o indirettamente, attraverso le sue controllate, svolge diversi business (fra cui anche il *business "servizio idrico integrato"*), e la stima della Heracquamodena, che svolgerà solamente il *business "servizio idrico integrato"*;

- data la disponibilità di affidabili Piani industriali 2024-28, che in quanto tali consentono di prevedere i flussi attesi, come metodo di valutazione principale per la stima del valore economico di AIMAG e del valore economico di Heracquamodena è stato utilizzato il *Discounted Cash Flow Method* (DCF) nella sua più comune versione *unlevered*; il periodo di previsione puntuale dei flussi è stato posto pari all'orizzonte temporale dei Piani industriali che termina con l'esercizio 2028; il tasso di attualizzazione utilizzato nel DCF è un Wacc derivato da comparabili di mercato per tutte le *Business Unit*, salvo che per le *Business Unit* dei settori altamente regolati (i.e. idrico e distribuzione gas), cui appartiene anche Heracquamodena, per le quali nella *fairness opinion* sono stati utilizzati i Wacc stabiliti da ARERA, in coerenza con le assunzioni alla base dei Piani industriali;

- il valore terminale (*Terminal Value*) è stato stimato con il metodo della rendita perpetua per le *Business Unit*, il cui flusso al termine del periodo di previsione puntuale è stato considerato indicativo del flusso di medio-lungo termine, oppure come valore di smobilizzo per le altre *Business Unit*; per la stima del *Terminal Value* della *Business Unit* - Sistema Idrico Integrato di AIMAG - e di Heracquamodena è stato utilizzato il metodo della rendita perpetua, con un tasso di crescita di lungo periodo coerente con la dinamica inflazionistica attesa;

- quale metodo di controllo è stato utilizzato il metodo dei multipli di mercato, sia per la valutazione del valore economico di AIMAG che per la valutazione di Heracquamodena; in particolare, per AIMAG S.p.A., che opera in tutti i tradizionali settori di attività delle *multiutility*, è stato utilizzato il multiplo EV/Ebitda derivato da comparabile quotati; per Heracquamodena, che invece opera unicamente nel settore del servizio idrico integrato, è stato necessario fare affidamento su multipli calcolati su transazioni comparabili e, specificatamente, sono stati utilizzati i multipli EV/Ebitda ed EV/RAB;

- utilizzando i criteri sopra descritti, l'esperto indipendente incaricato da AIMAG ha proceduto alla determinazione del *range* di valore economico (*Equity Value*) di AIMAG, da cui derivare il *range* di prezzo di emissione delle azioni e del *range* di valore della partecipazione del 45% in Heracquamodena; in modo indipendente, l'esperto incaricato dal socio HERA ha proceduto alla stima del valore della partecipazione del 45% in Heracquamodena, sempre con criteri in linea con quanto sopra riportato;

- il prezzo di emissione delle azioni deriva, quindi, dalla stima del valore economico dell'impresa (cosiddetto *Enterprise Value*), da cui è stata sottratta la Posizione Finanziaria Netta, aggiustata secondo le metodologie più consolidate; in linea con la prassi valutativa comunemente adottata, sono state operate alcune analisi di sensitività per riflettere l'effetto di scenari alternativi; analogamente, il valore economico di Heracquamodena è stato determinato partendo dalla stima dell'*Enterprise Value*, al quale è stata sottratta la Posizione Finanziaria Netta; il valore della partecipazione del 45% in Heracquamodena è stato stimato considerando il 45% del valore economico di Heracquamodena, ridotto di uno sconto che tiene conto del "livello di valore della partecipazione";

- sulla base delle procedure e dei criteri illustrati, l'esperto indipendente incaricato da AIMAG ha stimato che il valore economico (*Equity Value*) di AIMAG - prima della distribuzione del "Dividendo Straordinario 2025" - è compreso fra 168 e 195 milioni di euro, da cui si desume un valore per azione ordinaria - escludendo quindi le azioni dei soci correlati - compreso fra 2,49 e 2,88 euro; da ciò deriva che, al netto del "Dividendo Straordinario 2025", pari a 15,38 milioni di euro, la stima del valore economico (*Equity Value*) di AIMAG è compresa in un *range* fra 153 e 179 Milioni di euro, con un valore per azione ordinaria - escludendo quindi le azioni dei soci correlati - compreso fra 2,26 e 2,65 euro; il valore economico (*Equity Value*) di Heracquamodena, così come stimato dall'esperto indipendente incaricato da AIMAG, è compreso fra 122 e 130 milioni di euro, da cui deriva - applicando il succitato sconto - che il valore stimato della partecipazione del 45% ha un valore economico compreso fra 46 e 49 milioni di euro;

- nella *fairness opinion*, quindi, l'esperto indipendente incaricato da AIMAG conclude che - considerato che l'Accordo Quadro sottoscritto in data 22.01.2025 assegna un valore (*Equity Value*) ad AIMAG pre-dividendo straordinario anno 2025 di euro 190.000.000,00 ed un valore alla partecipazione del 45% in Heracquamodena di euro 47.933.640,00 - i valori stabiliti risultano congrui (*fair*);

- sempre sulla base delle procedure e dei criteri illustrati, l'esperto indipendente incaricato dal socio HERA ha stimato il valore economico (*Equity Value*) di Heracquamodena pari a 130,8 milioni di euro, da cui deriva - applicando lo sconto che tiene conto del "livello di valore" - che il valore stimato della partecipazione del 45% ha un valore arrotondato pari a euro 50.000.000,00, concludendo che - nella logica prudenziale di un Aumento di Capitale - il valore del patrimonio netto della conferitaria AIMAG potrà essere incrementato a

seguito del conferimento della partecipazione del 45% in Heracquamodena per un valore pari o inferiore a tale valore di stima puntuale;

- in conclusione, la relazione *ex art. 2343-ter*, comma 2, lett. b), del codice civile, predisposta dall'esperto indipendente incaricato dal socio HERA, conferma che il valore della partecipazione del 45% in Heracquamodena è almeno pari a quello ad essa attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo per l'Aumento di Capitale di AIMAG nell'Accordo Quadro sottoscritto in data 22 gennaio 2025, rispettivamente pari ad euro 18.550.738,00 ed euro 29.382.902,00;

**Considerato ulteriormente che:**

- il Progetto prevede, come evidenziato in precedenza, anche l'adozione di un nuovo assetto di *governance* del Gruppo AIMAG, che trova applicazione nel nuovo statuto sociale, così come allegato all'Accordo Quadro;

- in particolare, nel nuovo statuto della Società è previsto, *inter alia*, che:

- a) siano previste tre diverse categorie di azioni (i.e. categoria "A Soci Pubblici", "categoria B HERA" e "categoria C Fondazioni"), a cui sono riservati diversi diritti amministrativi;
- b) i Soci Pubblici detengano - ed è ivi stabilito espressamente che non possano scendere sotto tale soglia - il 51% del capitale sociale, escludendo dal calcolo il capitale sociale rappresentato da azioni con prestazioni accessorie;
- c) l'Assemblea deliberi a maggioranza semplice, salve alcune materie speciali per la deliberazione delle quali è previsto un *quorum* del 65% del capitale sociale, escludendo dal calcolo il capitale sociale rappresentato da azioni con prestazioni accessorie (tra le altre, aumento e riduzione del capitale sociale, operazioni straordinarie, distribuzione delle riserve e modifiche dello statuto);
- d) l'organo amministrativo sia composto di otto membri ed i meccanismi di voto garantiscano ai Soci Pubblici di designarne quattro - tra cui saranno individuati il Presidente e Vicepresidente - mentre HERA nominerà gli altri quattro componenti, tra cui sarà individuato l'Amministratore Delegato;
- e) al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengano riservati una serie di poteri, indicati agli artt. 27 e 30 del nuovo Statuto;

f) l'Amministratore Delegato abbia ampie deleghe gestionali e operative e - su tematiche rilevanti in caso di mancato raggiungimento della maggioranza in sede di prima votazione - allo stesso Amministratore Delegato sia attribuito il cd. *casting vote* in una successiva deliberazione, al fine di risolvere eventuali situazioni di stallo decisionale;

g) il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente sia designato da HERA, mentre gli altri due componenti effettivi vengano designati dai Soci Pubblici;

h) sia costituito un Comitato del Territorio, con funzioni consultive e partecipative, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cui parteciperanno l'Amministratore Delegato ed i Soci Pubblici;

**Visto** l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, che impone l'obbligo di motivazione analitica, da inserire nell'atto deliberativo, riguardo all'acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria: dunque, nel caso di specie, la giustificazione riguarda l'acquisto della partecipazione indiretta dei Comuni soci di AIMAG in Heracquamodena S.r.l.;

**Dato atto che** tale acquisto è motivato, oltre che da tutti gli elementi già illustrati in precedenza, dall'evidenza che l'aggregazione AIMAG – Heracquamodena (nella quale – come detto – i Comuni soci acquisiscono la partecipazione indiretta attraverso AIMAG) rappresenta la modalità più efficiente di gestione unitaria del servizio idrico di ambito per le ragioni di seguito esplicitate:

a) – la costituzione della società Heracquamodena, quale partecipata da AIMAG, è di certo una soluzione preferibile per i Comuni Soci rispetto ad un'integrazione societaria maggiore tra Heracquamodena ed AIMAG (per esempio mediante fusione), ovvero tra Hera ed AIMAG, che avrebbe evidentemente ridotto la presenza ed il ruolo dei Comuni Soci, considerate le maggiori dimensioni di Heracquamodena e di Hera, portando il capitale sociale detenuto dai Comuni in netta minoranza; inoltre Heracquamodena, in quanto società dedicata alla sola gestione del servizio idrico, consente un'immediata evidenza anche sul piano dei costi regolatori dell'andamento efficiente o inefficiente della gestione idrica, in coerenza con quanto previsto dal legislatore in sede concessoria (il riferimento è alle società di scopo ex art. 194 dell'attuale D.Lgs. n. 36/2023, secondo un principio presente in tutta la precedente normativa relativa a questa tipologia di concessioni); la partecipazione di AIMAG in Heracquamodena è dunque necessaria per garantire, attraverso le partecipazioni incrociate di AIMAG ed Heracquamodena, una sostanziale unicità gestionale soggettiva di ambito, come previsto dalla legge, mantenendo ai Comuni soci, attraverso AIMAG, una rilevante presenza nel capitale societario di Heracquamodena;

b) - la compartecipazione di AIMAG nella società Heracquamodena è conforme, sul piano economico e giuridico, anche rispetto alle norme comunitarie: come già sottolineato, Hera S.p.A. è stata scelta come partner industriale di Aimag nell'anno 2009 con gara pubblica; Heracquamodena è l'unico soggetto gestore nell'ambito della provincia di Modena che può procedere all'aggregazione (l'altro gestore di ambito ha una presenza minima, quindi irrilevante a tale fine), dando luogo ad un soggetto sostanzialmente unico sul piano

gestionale in detto ambito, in quanto non vi sono altri gestori suscettibili di integrazione operanti significativamente nell'ambito provinciale; il controllo di Hera su AIMAG, ferme restando le importanti prerogative dei Comuni riconosciute dallo Statuto e dall'Accordo Quadro, consentirà ad AIMAG di realizzare il piano industriale di investimenti di interesse pubblico con investimenti finanziari di Hera in AIMAG e con la garanzia di accesso al credito assicurata dal controllo da parte di Hera, con miglioramento immediato della gestione, che diventerà unitaria in sede di ambito, e con la possibilità di accesso alla gara per la concessione del servizio idrico, che sarebbe invece di fatto insostenibile con una prospettiva di AIMAG *stand alone*;

c) – in senso più ampio, detto acquisto rappresenta un elemento coesistente ed imprescindibile dell'intera operazione di rafforzamento industriale, in quanto l'aumento di capitale verrà liberato proprio grazie a tale partecipazione, quindi la sua convenienza si identifica anche negli innumerevoli benefici che il progetto di rafforzamento della partnership industriale fra AIMAG ed HERA porterà ai Comuni soci di AIMAG nella sua globalità, come ampiamente illustrati nel presente atto e nei relativi allegati;

d) - per quanto concerne i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, per la valutazione della partecipazione conferita, per la definizione del prezzo di emissione delle azioni di AIMAG S.p.A. e per la verifica della congruenza fra questo e la valutazione della partecipazione in Heracquamodena, si rimanda a quanto già ampiamente illustrato in premessa;

**Rilevato che:**

- dall'Accordo Quadro emerge come, a seguito della sua esecuzione, il governo industriale di AIMAG e dell'omonimo Gruppo venga trasferito ad HERA, soprattutto in virtù di alcune modifiche statutarie (vedi, in particolare, l'art. 26 – Nomina del Consiglio di Amministrazione e revoca di amministratori, l'art. 28 – Amministratore Delegato e l'art. 30 – Maggioranze, nella nuova formulazione proposta) che attribuiscono all'Amministratore Delegato, indicato da HERA, tramite il meccanismo del cd. *casting vote*, la decisione finale riguardo ad una serie di fondamentali materie inerenti la gestione della Società e l'attuazione del piano industriale, compresa la nomina del Direttore Generale (materie elencate ai punti da i a xiii dell'art. 30, comma 2, dello Statuto, nella nuova formulazione proposta);

- a tale conclusione non osta il mantenimento in capo ai Comuni soci del 51% del capitale sociale, tenuto conto che le quote di partecipazione sono suddivise tra 21 Enti e, ad oggi, non esiste tra i Comuni un patto parasociale che imponga agli stessi di votare in modo uniforme in assemblea (tale principio è confermato, tra l'altro, dalla sentenza n. 25/2019 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, che ha trattato il caso della Società Marche Multiservizi S.P.A.);

- in virtù del trasferimento del controllo industriale, all'esito dell'attuazione dell'Accordo Quadro, AIMAG S.p.A. sarà dunque da considerare come società controllata da HERA S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;

**Tenuto conto che** il presente provvedimento deve essere inviato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di competenza per l'espressione del parere, da rendere nel termine di 60 giorni, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dello stesso art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

**Vista**, a tal proposito, la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna n. 32 / 2023, recante *“Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (Tusp)”*, al cui punto 4 si precisa quanto segue: *“Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, Tusp, e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, la Sezione mette a disposizione dell'amministrazione il questionario che dovrà essere allegato alla richiesta medesima: così che in assenza di completamento del predetto questionario, il giudizio della Corte si concluderà con un esito negativo”*;

**Dato atto che** sarà dunque cura dei competenti organi gestionali produrre tutta la documentazione indicata nella succitata deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in coerenza con quanto disposto nella presente deliberazione;

**Tenuto conto che** il presente provvedimento deve essere altresì inviato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 21-bis della Legge n. n. 287/1990, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché l'Autorità stessa possa valutarne, nel termine di 60 giorni, la compatibilità rispetto alle norme a tutela della concorrenza e del mercato;

**Dato atto**, a tal proposito, che la volontà del legislatore (rif. artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006) è di pervenire ad una unificazione soggettiva in sede di ambito della gestione del servizio idrico; l'operazione societaria proposta è funzionale a tale scopo, unificando soggettivamente all'interno del Gruppo AIMAG – Heracquamodena, in controllo di Hera, la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Modena; la partecipazione indiretta di AIMAG in Heracquamodena risulta dunque legittima ed opportuna rispetto all'assetto del mercato prefigurato dal legislatore, in cui vi è – come detto - una precisa indicazione verso l'unificazione gestionale in sede di ambito idrico; si precisa infine che, sulla base dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, i poteri dell'AGCM ineriscono unicamente alla partecipazione indiretta del Comune in Heracquamodena, essendo i diversi elementi inerenti alla riorganizzazione societaria Hera - AIMAG ed al posizionamento sul mercato del gruppo, anche rispetto alle norme sulla concorrenza, già in corso di valutazione da parte di AGCM con autonomo procedimento valutativo;

**Rilevato ulteriormente che:**

- il Progetto e, in particolare, il perfezionamento dell'Aumento di Capitale di cui al Progetto è subordinato, oltre a quanto stabilito con la presente deliberazione, all'avveramento delle condizioni sospensive indicate all'art. 15 dell'Accordo Quadro;

- ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Quadro, la data di esecuzione sarà il giorno in cui sarà sottoscritto l'atto di conferimento in AIMAG della partecipazione in Heracquamodena ai fini della liberazione dell'Aumento di Capitale, una volta compiute tutte le altre attività previste per l'esecuzione dall'Accordo Quadro, restando inteso che tale data dovrà coincidere con l'ultimo giorno del mese di avveramento dell'ultima delle predette condizioni, ovvero la diversa data comunicata da HERA;

**Valutato che:**

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, avuto riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, dunque, alla soddisfazione degli interessi pubblici primari di cui il Comune è portatore quale ente esponenziale della corrispondente comunità territoriale di riferimento, così come già ampiamente rappresentati e valutati positivamente in relazione alla partecipazione societaria del Comune stesso in AIMAG S.p.A. in occasione della "revisione straordinaria" di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (rif. deliberazione consiliare n. .../...) e successivamente confermati in occasione delle successive "razionalizzazioni periodiche" di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (rif. deliberazione consiliare n. .../...), deve essere ribadita la strategicità di AIMAG S.p.A. per i Soci Pubblici e per le relative collettività di riferimento e, quindi, la crescita del medesimo Gruppo AIMAG e lo sviluppo delle relative attività, anche nella prospettiva di consentire ad esso di affrontare al meglio le sfide competitive che si prospettano, segnatamente con riguardo ai prossimi affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali, a partire da quello inerente alla gestione del servizio idrico del bacino modenese, nonché in ordine all'indizione della futura gara a doppio oggetto relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo le indicazioni di ATERSIR;

**Visti** i pareri richiesti dai Comuni Soci ai consulenti esperti del settore Avv. Harald Bonura, sotto il profilo giuridico (parere acquisito agli atti di questo Comune con prot. 37003 del 27/05/2025), e Dott. Rag. Davide di Russo, sotto il profilo economico-finanziario (parere acquisito agli atti di questo Comune con prot. 36911 del 27/05/2025);

**Dato atto** che da tali pareri si evidenzia, sotto il profilo giuridico, la coerenza dell'operazione di cui trattasi con il quadro normativo in materia e, sotto il profilo economico-finanziario, come l'operazione di rafforzamento della partnership industriale di AIMAG S.p.A. con HERA S.p.A. e le operazioni straordinarie correlate siano coerenti e convenienti alla luce del raffronto tra Piano industriale *Stand Alone* e Piano industriale Rafforzato, così come risultano congrue le valutazioni in ordine all'Equity Value che l'Accordo

Quadro assegna all'interessenza partecipativa di AIMAG S.p.A. in Heracquamodena S.r.l., in ordine all'Equity Value che l'Accordo Quadro assegna ad AIMAG S.p.A., che tiene conto del premio di controllo da parte di HERA S.p.A., ed in ordine al prezzo unitario per azione ordinaria di nuova emissione AIMAG S.p.A. collegato all'aumento di capitale riservato ad HERA S.p.A.;

**Tenuto conto che** il D.Lgs. n. 175/2016 all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, così recita: "*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi disciplinate*", rendendo quindi necessario l'avvio di una forma di consultazione propedeutica alla decisione del Consiglio comunale di approvare l'operazione societaria in oggetto;

**Dato atto che**, in base a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile (*o, in alternativa, in base a quanto previsto dall'art. \_\_ dello Statuto comunale o dall'art. \_\_ del Regolamento comunale degli istituti di partecipazione*) si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso per la raccolta di osservazioni in merito per un periodo di quindici giorni, dal \_\_ al \_\_\_\_\_;

**Dato atto che**, in esito alla pubblicazione di detto avviso, sono pervenute/non sono pervenute a questo Comune le seguenti osservazioni:

- prot. \_\_ del \_\_\_\_\_ da parte di \_\_\_\_\_;

**Evidenziato come** si sia dato analitico riscontro a dette osservazioni nel documento Allegato sub. D alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Evidenziato**, in conclusione, che:

- la realizzazione del Progetto in riferimento a tutti i profili, contenuti e aspetti che unitariamente lo compongono, compreso quindi l'Aumento di Capitale, così come disciplinati dall'Accordo Quadro e dai relativi allegati tutti acclusi alla presente deliberazione, consentirà ad AIMAG S.p.A. di affrontare le tre principali criticità emergenti dal Piano Industriale "*stand alone*" 2024-2028, ovvero:

- a) fabbisogno di investimenti sul territorio;
- b) prospettiva di partecipazione alle gare per i business regolati;
- c) ingente fabbisogno finanziario (circa euro 242 milioni di finanziamenti da rimborsare e circa euro 200 milioni di nuovi finanziamenti nei prossimi 4 anni);

- quanto ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, la realizzazione del Progetto in riferimento a tutti i profili, contenuti e aspetti che unitariamente lo compongono, compreso quindi l'Aumento di Capitale, consentirà di consolidare e rilanciare l'indirizzo strategico di rafforzamento e sviluppo del Gruppo AIMAG



attraverso la patrimonializzazione ed il miglioramento del relativo profilo finanziario, misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale ed alla soluzione delle rilevanti criticità che sono da questo emerse, concorrendo alla stabilizzazione dei dividendi per i soci e, soprattutto, supportando in modo particolare gli investimenti, anche oltre l'orizzonte del Piano, con particolare riferimento al ciclo idrico, permettendo così ad AIMAG S.p.A. - in questo contesto - di poter partecipare alla futura gara per l'affidamento del servizio idrico integrato del bacino modenese e di poter sviluppare sinergie industriali in altre aree di business, il tutto sempre a beneficio anche dei Soci Pubblici e, quindi, dei corrispondenti territori e della relative collettività di riferimento;

- come risulta in particolare dagli allegati nn. 9 e 12 all'Accordo Quadro, ovvero "Nuovo Statuto AIMAG" e "Statuto NewCo" (Heracquamodena S.r.l.), il Progetto risulta rispettare i vincoli tipologici, di scopo pubblico e di attività previsti dal D.Lgs. n. 175/2016;

- la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria del Progetto, da valutarsi sulla base di parametri ordinariamente utilizzati e riconosciuti come attendibili e affidabili per operazioni di questa natura, sono primariamente e specificatamente attestati dagli allegati nn. 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 e 7 acclusi alla presente deliberazione, ovvero "Nuovo Piano Industriale Rafforzato di AIMAG", "Fairness Opinion", "Relazione di Stima Heracquamodena", "Piano Industriale di AIMAG" cd. "stand alone", "Piano Industriale di Heracquamodena", "Dividend Policy", "Condizioni del Finanziamento Socio HERA", "Linee guida del nuovo modello gestionale aziendale", "Elementi del Ramo d'Azienda" (Heracquamodena);

- la realizzazione del Progetto risulta finanziariamente compatibile con le norme dei Trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

- sulle base dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche in precedenza esposti, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, la realizzazione del Progetto assume conseguentemente una portata strategica e, come tale, pienamente rispondente agli interessi della comunità territoriale di cui il Comune è istituzionalmente portatore;

- sono altresì palesi i benefici che, nei termini indicati nella documentazione allegata alla presente deliberazione e nel rispetto dei parametri della convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, oltre che dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, derivano ai Comuni soci quali Enti portatori degli interessi pubblici ad essi attribuiti;

#### **Tenuto conto che:**

- ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, a ciascun Comune socio di AIMAG S.p.A. compete deliberare in relazione al Progetto ed agli atti conseguenti;

- in conformità al disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, essendo chiamato a deliberare ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune ha ritualmente trasmesso gli atti ed i documenti di cui alla presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Comune;

**Preso atto che:**

- in data \_\_\_ prot. n. \_\_\_, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, in adempimento della previsione di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, ha reso parere favorevole;

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, \_\_\_\_\_ ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, \_\_\_\_\_ ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 175/2016;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale;

Tutto ciò premesso,

**PROPONE DI DELIBERARE**

**1** - di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni di cui in premessa, il Progetto di rafforzamento della partnership industriale fra AIMAG S.p.A. ed HERA S.p.A., così come definito nell'Accordo Quadro siglato in data 22.01.2025 dai rispettivi Consigli di Amministrazione e relativi allegati, dalla cui attuazione deriva il controllo da parte di HERA S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, composto dai documenti di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato A      Accordo Quadro

Allegato 1      Nuovo Piano Industriale Rafforzato di AIMAG

Allegato 4.1    Piano Industriale di AIMAG

Allegato 4.2    Piano Industriale NewCo SII HERA (Heracquamodena S.r.l.)

Allegato 4.4 *Dividend Policy*  
Allegato 5.2 Condizioni del Finanziamento Socio HERA  
Allegato 6.1 Linee guida del nuovo modello gestionale aziendale  
Allegato 7.1 Elementi del Ramo d'Azienda SII HERA (Heracquamodena S.r.l.)  
Allegato 7.4 Aumento di Capitale AIMAG  
Allegato 9.2 Nuovo Statuto AIMAG  
Allegato 9.3.3(a) Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Allegato 9.3.3 (b) Poteri dell'Amministratore Delegato  
Allegato 10.1 Statuto NewCo (Heracquamodena S.r.l.)

Allegato B *Fairness Opinion* e relativo Addendum

Allegato C Relazione di Stima Heracquamodena

**2** – di approvare conseguentemente:

- a) - la proposta di Aumento di Capitale di AIMAG S.p.A. in natura con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile per l'importo di euro 18.550.738,00, a cui si aggiungono euro 29.382.902,00 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di n. 18.550.738 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di euro 2,5839, di cui euro 1,5839 a titolo di sovrapprezzo, aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al socio industriale HERA S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti il 45% del capitale sociale di Heracquamodena S.r.l.;
- b) - l'acquisizione della partecipazione indiretta in Heracquamodena S.r.l., da concretizzarsi mediante l'acquisizione da parte di AIMAG S.p.A. di partecipazioni rappresentanti il 45% del capitale sociale della stessa;
- c) - lo statuto di Heracquamodena S.r.l., così come riportato all'Allegato n. 12 dell'Accordo Quadro di cui al punto 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- d) - il nuovo Statuto Sociale di AIMAG S.p.A., così come riportato all'Allegato n. 9 dell'Accordo Quadro di cui al punto 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**3** – di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, che l'intervento finanziario previsto con il presente atto deliberativo è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

**4** – di dare atto che, all'attuazione del Progetto di cui trattasi, la quota di partecipazione del Comune di Carpi in AIMAG S.p.A. passerà dal 17,73 % al 14,33 % del capitale sociale;

**5** – di approvare l’Allegato D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le risposte alle osservazioni pervenute all’esito della consultazione pubblica svolta in ottemperanza all’art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 175/2016;

**6** - di disporre l’invio del presente atto deliberativo alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna n. 32 / 2023, precisando che l’espressione del parere della Corte costituisce condizione sospensiva degli effetti della presente deliberazione, che diverrà efficace nel momento in cui detto parere sarà tale da confermare la fattibilità di quanto deliberato; sempre in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente atto deliberativo, si darà corso a quanto deciso nell’atto stesso; a tal fine si dà mandato ai competenti organi gestionali di produrre alla Sezione regionale della Corte dei Conti tutta la documentazione indicata nella summenzionata deliberazione n. 32 / 2023, in coerenza con quanto stabilito con la presente deliberazione;

**7** - di disporre l’invio del presente atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 21-bis della Legge n. n. 287/1990, precisando che gli effetti della presente deliberazione rimarranno sospesi sino al termine di sessanta giorni dall’invio, corrispondente al termine che la norma sopra menzionata concede all’Autorità per emettere l’eventuale parere motivato con la specifica delle violazioni riscontrate in riferimento alle nome a tutela della concorrenza e del mercato;

**8** – di conferire al Sindaco il mandato ad esercitare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, i diritti di socio nelle assemblee di AIMAG, in conformità a quanto stabilito con la presente deliberazione;

**9** – di conferire al Segretario comunale il mandato di dar seguito agli adempimenti per legge conseguenti alla presente deliberazione, per quanto di sua competenza.

### **PROPONE INOLTRE**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla necessità di dar tempestivo seguito a quanto previsto nel Progetto di rafforzamento.